



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 20-02-2019

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE
TARIFE TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove e questo giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO		X
TOGNARINI SERGIO		X
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA		X
MAGAGNINI GIACOMO		X
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
TOTALE	9	4

Partecipa il Segretario Comunale, FIMMANO' DOMENICO incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

RICHIAMATO il verbale della discussione contenuto nella Delibera n. 3/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- in data odierna con precedente deliberazione del Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto n. 267, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 35 del 04.09.2014, modificato con delibera di C.C. n. 5 del 17.03.2015 ed ulteriormente modificato deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, nota come Legge di Bilancio 2019;

Rilevato che per l'anno 2019 non è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale disponeva che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015 fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) sono sempre state escluse dal blocco per cui anche per l'anno 2019 i Comuni hanno il potere di aumentare o diminuire le suddette tariffe, dovendo garantire la copertura totale dei costi del Piano Economico Finanziario (PEF);

Considerato, che l'art. 1, comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha nuovamente modificato il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della componente TARI dell'imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che sono stati definiti i criteri e le modalità per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa, in conformità a quanto previsto dal comma 654, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013;

Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegato A;

Visto:

– l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

– l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Richiamato il Decreto del Ministero dell' Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2019 come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:

A) Utenze domestiche

Categoria	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/anno)
Domestica - 1 componente	€ 1,70048	€ 60,85151
Domestica - 2 componenti	€ 1,90786	€ 121,70302
Domestica - 3 componenti	€ 2,13597	€ 152,12877
Domestica - 4 componenti	€ 2,28113	€ 197,76740
Domestica - 5 componenti	€ 2,42629	€ 247,20926
Domestica - 6 o più componenti	€ 2,50924	€ 285,24145

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa Totale (€/mq)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,07215	€ 0,59086	€ 1,66301
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 1,54390	€ 0,83935	€ 2,38325
3. Stabilimenti balneari	€ 1,13648	€ 0,61847	€ 1,75495

4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,77195	€ 0,42244	€ 1,19439
5. Alberghi con ristorante	€ 2,70182	€ 1,47162	€ 4,17344
6. Alberghi senza ristorante	€ 1,60823	€ 0,88076	€ 2,48899
7. Case di cura e riposo	€ 2,03709	€ 1,10993	€ 3,14702
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,23008	€ 1,21899	€ 3,44907
9. Banche ed istituti di credito	€ 1,11504	€ 0,61571	€ 1,73075
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,10142	€ 1,14996	€ 3,25138
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,20863	€ 1,20795	€ 3,41658
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 1,80121	€ 0,98706	€ 2,78827
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,27296	€ 1,23694	€ 3,50990
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,73689	€ 0,95393	€ 2,69082
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,65111	€ 0,89733	€ 2,54844
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 11,66501	€ 6,37795	€ 18,04296
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 8,96319	€ 4,90081	€ 13,86400
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,91045	€ 2,67681	€ 7,58726
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,77397	€ 2,06800	€ 5,84197
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 15,03157	€ 8,22783	€ 23,25940
21. Discoteche, night club	€ 2,76615	€ 1,51442	€ 4,28057
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,94349	€ 0,56325	€ 1,50674

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

DELIBERA ALTRESÌ

3) **di dare atto** che sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amm.ne Provinciale;

4) **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) **di dichiarare**, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Presenti 9

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 7 e contrari 2 (Travison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 7 e contrari 2 (Travison e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1 / 2019

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2019**

Ufficio Proponente: TRIBUTI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:25-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1 / 2019

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:25-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa